

GIUSEPPE TREBBI

La società veneziana (1530-1630)

Estratto anticipato da:

Storia di Venezia, vol. VI, a cura di Gaetano Cozzi e Paolo Prodi,
Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma (opera realizzata con la
collaborazione scientifica della Fondazione Giorgio Cini, Venezia)

smo il diarista Francesco da Molino, offerse a quest'ultimo l'occasione per meditare sulle condizioni normali del successo politico e quindi sugli ostacoli che il nuovo doge aveva saputo brillantemente superare, come «la povertà di robba, ma più de parenti»⁹⁸.

2. Le famiglie patrizie

Francesco da Molino non era certo isolato nel segnalare l'influenza esercitata dalle grandi famiglie patrizie nella vita pubblica. Il ceto dirigente veneziano, non sempre sensibile – come vorrebbe il «mito» – ai supremi interessi della Repubblica, era invece molto rigido nel subordinare il destino dei singoli, le loro carriere e le stesse scelte matrimoniali alle esigenze di complesse strategie familiari.

L'ambito in cui si esercitava la solidarietà familiare non si restringeva alla famiglia «nucleare» (quella composta dai soli genitori e figli); anzi, questa concezione della famiglia era sostanzialmente estranea alla nobiltà e ai cittadini di Venezia. Nell'organizzazione del *ménage* familiare prevaleva invece nettamente il modello della «fraterna», definibile in linea generale come un tipo di famiglia complessa, il cui elemento costante era rappresentato dalla convivenza in uno stesso palazzo di due o più fratelli celibi o sposati⁹⁹. Naturalmente una famiglia così vasta, che poteva comprendere più nuclei familiari, doveva solitamente disporre anche di una servitù relativamente numerosa.

Esiste un nesso evidente tra la «fraterna» e le modalità della successione ereditaria: infatti fin dal '200 gli Statuti avevano disposto che i figli maschi fossero eredi in parti uguali del patrimonio paterno in caso di successione *ab intestato*. In teoria chi redigeva un testamento era in-

⁹⁸ *Compendio di me Francesco da Molino*, c. 93. Per la biografia del doge, cf. GIUSEPPE GULLINO, *Da Ponte, Nicolò*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XXXII, Roma 1986, pp. 723-728.

⁹⁹ Cf. FREDERIC C. LANE, *Società familiari e imprese a partecipazione congiunta*, ora in *Id., I mercanti*, pp. 237-255; J.C. DAVIS, *The Decline*, pp. 26-27; *Id., Una famiglia veneziana e la conservazione della ricchezza. I Donà dal '500 al '900*, trad. it., Roma 1980, pp. 30-31; P. BURKE, *Venezia e Amsterdam*, pp. 44-46.

vece libero di privilegiare uno degli eredi, col solo obbligo di riconoscere una ridotta parte di eredità, la legittima, anche al figlio più reietto. Ma la divisione in parti uguali, entrata ormai a far parte del costume veneziano, era solitamente adottata anche dai testatori; e non valse a modificare sostanzialmente questa consuetudine nemmeno il diffondersi nella seconda metà del '500 degli istituti del fidecommissio e della primogenitura. Di quest'ultima, in particolare, i veneziani del '5-'600 fecero un uso abbastanza moderato, circoscrivendone l'applicazione al palazzo di famiglia o a una lussuosa residenza in Terraferma: il «residuo», che comprendeva la maggior parte del patrimonio, continuò ad essere diviso in parti eguali tra i figli¹⁰⁰.

Spesso il padre aggiungeva a tali disposizioni testamentarie un caldo invito ai figlioli perché volessero continuare a condurre una vita in comune anche dopo la sua morte: concezione chiaramente espressa nella seconda metà del '500 da Leonardo Donà in una pagina dei suoi diari, dove lamentò che i fratelli si fossero allontanati da lui «poco curandosi il beneficio et la sustentatione et l'honore de casa nostra»¹⁰¹. Sembra però che queste divisioni fossero tutt'altro che infrequenti: tanto che ci si può chiedere se alla fine del '500 l'istituzione della «fraterna» non avesse ormai superato il momento del suo massimo splendore, pur essendo destinata a resistere tenacemente nella mentalità e nel costume dei secoli successivi.

Si debbono infatti distinguere almeno due fasi nell'evoluzione della famiglia patrizia in età moderna. Fino ai primi decenni del '500 la «fraterna» operò in modo ottimale al servizio di un patriziato ancora attivamente impegnato nei traffici: in quest'epoca essa era, al tempo stesso, un'unità di consumo fondata sulla coabitazione e una società commerciale (la «fraterna compagnia») nelle cui attività erano investiti i capitali comuni dei suoi membri. Non a caso i superstiti libri contabili delle «fraterne» testimoniano sia i grandi investimenti nel Levante, sia le più modeste spese domestiche¹⁰².

Ma dopo il graduale ritiro di molte famiglie patrizie dal commercio

¹⁰⁰ Cf. J.C. DAVIS, *Una famiglia veneziana*, pp. 111 ss., 121 ss.

¹⁰¹ Cit. *ibid.*, p. 29.

¹⁰² Cf. F.C. LANE, *Società familiari*, p. 238.

marittimo la «fraterna» smartì almeno parzialmente le sue funzioni economiche: in passato essa aveva messo a disposizione di ciascun membro della famiglia i capitali di tutti, favorendo così la rapida realizzazione di grandi e ardite speculazioni commerciali; ora, invece, essa non tutelava affatto il patrimonio di una famiglia di *rentiers* dall'assalto dei creditori di un fratello scialacquatore: pericolo tutt'altro che ipotetico in un'età in cui la mentalità di molti patrizi tendeva ad omologarsi anche nel dispendioso tenore di vita alle nobiltà di Terraferma. Ancora alla fine del '500 l'unico rimedio possibile consisteva nella «divisione» tra i fratelli, compiuta con atto notarile: provvedimento doloroso, perché sentito quasi come un disonore per la «casa»¹⁰³.

Per avviare a soluzione lo scabroso problema intervenne dunque il Maggior Consiglio, che nel 1619 modificò disposizioni statutarie vecchie di quasi quattro secoli, dichiarando che d'ora innanzi ciascun membro della «fraterna» avrebbe potuto obbligarsi solo per la sua porzione dei beni comuni. In tal modo la «fraterna» non era abolita (se ne ritrovano le tracce nei censimenti del '600), ma se ne attenuavano gli ormai anacronistici vincoli di solidarietà economica¹⁰⁴.

Rimase invece invariata attraverso i secoli la norma che consentiva di abbracciare sotto il nome di «fraterna» anche la comunione fra zii e nipoti così come quella tra primi cugini, ma vietava di allargare la «fraterna» al di là di questo grado di parentela¹⁰⁵. Ciò nonostante, alcuni studiosi hanno ritenuto di poter estendere anche alla Venezia del '500 uno schema sociologico sicuramente valido per altre città italiane del tardo Medio Evo e della prima età moderna, anch'esse rette a Repubblica, come Genova e Lucca, dove la solidarietà tra parenti non si restringeva entro i limiti del ménage familiare, ma accomunava tutti gli

¹⁰³ «Le cose della casa sono in termini tali che per riparare la total ruina non possiamo fugire la divisione, che mi trafige il cuore», scrive il 31 marzo 1597 il patriarca di Aquileia Francesco Barbaro a mons. Giovan Battista Scarsaborsa, suo collaboratore (A.C.A.U., b. *Lettere di Francesco Barbaro, 1589-1610*, cc. n.n.). Sulla divisione tra i quattro figli di Marc'Antonio Barbaro, provocata dalle enormi spese del terzogenito Alvisè, Cf. G. TREBBI, *Francesco Barbaro*, p. 384.

¹⁰⁴ *Novissimum Statutorum ac Venetarum legum volumen, Venetiis 1729*, c. 175 («parte» del Maggior Consiglio del 7 luglio 1619). Cf. ANTONIO PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla Codificazione*, 6 voll., Torino 1892-1898 (reprint: Bologna 1965), vol. III, p. 282.

¹⁰⁵ Cf. *ibid.*